

Ordinanza
concernente persone e istituzioni svizzere all'estero
(Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Avamprogetto

del ...

Il Consiglio federale Svizzero,

visti gli articoli 50 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge federale del 26 settembre 2014¹ concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst),

ordina:

Titolo primo: Svizzeri all'estero

Capitolo 1: Rete di contatti e informazione

(art. 10 LSEst)

Art. 1 Rete di contatti
(art. 9 cpv. 1 LSEst)

Le rappresentanze curano le relazioni sia con le istituzioni di cui all'articolo 38 capoverso 1 LSEst (istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero) sia con altre organizzazioni che operano in ambito economico, scientifico, culturale e sociale nonché in altri settori in cui la comunità locale degli Svizzeri dispone di una rete di contatti.

Art. 2 Informazione
(art. 10 LSEst)

¹ La Confederazione informa gli Svizzeri all'estero, in forma adeguata, segnatamente su imminenti votazioni ed elezioni. A questo scopo utilizza in particolare le riviste pubblicate dall'Organizzazione degli Svizzeri all'estero o da altre istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero.

² Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) mette a disposizione sul suo sito Internet una raccolta delle principali basi legali che riguardano gli Svizzeri all'estero. Pubblica inoltre rimandi ad altri siti Internet contenenti informazioni pertinenti, segnatamente a siti che informano sulla vita politica in Svizzera.

³ Le rappresentanze informano periodicamente gli Svizzeri all'estero e le istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero all'interno della loro circoscrizione consolare sulle questioni che li riguardano.

Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all'estero

Art. 3 Rappresentanza competente
(art. 12 cpv. 2 LSEst)

¹ È competente la rappresentanza della circoscrizione consolare in cui una persona ha eletto il proprio domicilio.

² Se la persona non ha eletto un domicilio fisso, è determinante il luogo di soggiorno.

³ Le circoscrizioni consolari sono designate dal DFAE, con riserva di approvazione da parte dello Stato ospite.

Art. 4 Annuncio
(art. 12 cpv. 1 LSEst)

¹ L'annuncio presso la rappresentanza competente deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica di partenza all'estero presso il Comune.

² Per annunciarsi, lo Svizzero all'estero deve fornire prova della propria identità e della cittadinanza svizzera. Il DFAE specifica i documenti comprovanti a tal fine.

³ Al suo arrivo dalla Svizzera, lo Svizzero all'estero deve inoltre attestare di aver notificato la propria partenza all'ultimo Comune di domicilio in Svizzera.

⁴ Al momento dell'annuncio, una persona che possiede più nazionalità deve comunicare le sue cittadinanze straniere.

Art. 5 Iscrizione d'ufficio
(art. 11 cpv. 2 LSEst)

¹ Nel caso in cui presti aiuto sociale urgente a una persona non iscritta nel registro degli Svizzeri all'estero, la rappresentanza iscrive d'ufficio la persona in questione nel citato registro.

² La rappresentanza competente invita lo Svizzero all'estero a confermare a posteriori il proprio annuncio.

¹ RS

Art. 6 Comunicazione di cambiamenti
(art. 13 cpv. 1 LSEst)

¹ Le persone iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero sono tenute a notificare alla rappresentanza competente in particolare i seguenti cambiamenti:

- a. eventi, dichiarazioni e decisioni concernenti lo stato civile;
- b. cambiamenti di indirizzo e dei dati di contatto;
- c. acquisto o perdita di una nazionalità straniera.

² L'obbligo di notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile è disciplinato dall'articolo 39 dell'ordinanza del 28 aprile 2004² sullo stato civile, indipendentemente dall'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero.

Capitolo 3: Diritti politici

Sezione 1: Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione

Art. 7 Annuncio per l'esercizio dei diritti politici
(art. 19 cpv. 1 prima frase LSEst)

¹ Gli Svizzeri all'estero che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano alla rappresentanza competente per scritto o presentandosi di persona.

² Gli Svizzeri all'estero con domicilio nel Principato del Liechtenstein si annunciano presso l'ufficio designato dal Cantone di San Gallo, che assume nei loro confronti i compiti di una rappresentanza. Il DFAE disciplina le relative procedure amministrative con il Cantone di San Gallo.

³ Al momento dell'annuncio, gli Svizzeri all'estero indicano l'ultimo Comune di domicilio in Svizzera o, se non ne hanno eletto uno, il Comune d'origine, specificando in quale Cantone si trova. Il Comune indicato è considerato Comune di voto, a meno che il diritto cantonale non preveda un catalogo elettorale centrale secondo l'articolo 20 capoverso 1 LSEst.

⁴ La rappresentanza o l'ufficio designato dal Cantone di San Gallo inoltra l'annuncio al Comune di voto o all'ufficio che tiene il catalogo elettorale centrale.

Art. 8 Iscrizione nel catalogo elettorale
(art. 19 cpv. 1 seconda frase LSEst)

¹ Ricevuto l'annuncio, il Comune di voto iscrive lo Svizzero all'estero nel catalogo elettorale, se non è già iscritto nel catalogo elettorale di un altro Comune svizzero.

² Il Comune di voto conferma allo Svizzero all'estero l'iscrizione nel catalogo elettorale.

³ Se intende rifiutare l'iscrizione, il Comune di voto lo comunica direttamente alla persona interessata e alla rappresentanza, adducendone i motivi.

Art. 9 Comunicazione in caso di cambiamento di domicilio
(art. 13 cpv. 1 prima frase LSEst)

In caso di cambiamento di domicilio all'estero, gli Svizzeri all'estero devono notificarlo alla rappresentanza con sufficiente anticipo prima del successivo scrutinio.

Art. 10 Radiazione dal catalogo elettorale
(art. 19 cpv. 3 LSEst)

¹ Il Comune di voto radia lo Svizzero all'estero dal proprio catalogo elettorale:

- a. dopo aver ricevuto la comunicazione di rinuncia secondo l'articolo 19 capoverso 2 LSEst;
- b. in caso di radiazione dal registro degli Svizzeri all'estero;
- c. se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario;
- d. in caso di esclusione dal diritto di voto secondo l'articolo 17 LSEst.

² Gli Svizzeri all'estero con diritto di voto radiati dal catalogo elettorale possono presentare una richiesta motivata alla rappresentanza chiedendo di essere nuovamente iscritti nel catalogo elettorale.

² RS 211.112.2

Sezione 2: Esercizio dei diritti politici

Art. 11 Spedizione del materiale di voto (art. 18 LSEst)

¹ Il Comune di voto trasmette il materiale ufficiale di voto e le spiegazioni del Consiglio federale direttamente all'avente diritto di voto al suo indirizzo all'estero.

² Nell'ambito della spedizione del materiale di voto si tiene conto degli annunci per l'esercizio dei diritti politici e delle comunicazioni di cambiamenti di domicilio se essi sono pervenuti al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio.

³ Il Comune di voto spedisce il materiale di voto in modo tale da consentire all'avente diritto al voto di esprimere il proprio voto in tempo utile.

⁴ Se il materiale di voto giunge in ritardo all'avente diritto all'estero nonostante la spedizione tempestiva dalla Svizzera o se la sua scheda perviene troppo tardi al Comune di voto, la persona in questione non può far valere alcun diritto derivante da tale ritardo.

Art. 12 Voto in Svizzera (art. 18 cpv. 3 LSEst)

¹ Gli Svizzeri all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne nel loro Comune di voto lo notificano a quest'ultimo, per scritto o presentandosi di persona, almeno sei settimane prima dello scrutinio. In tal caso il Comune di voto non invia il materiale di voto all'estero.

² Il materiale di voto non inviato all'estero deve essere ritirato personalmente dall'avente diritto al voto o da una persona che vive nella sua stessa economia domestica presso l'ufficio del catalogo elettorale del Comune di voto durante gli orari di apertura al pubblico.

Art. 13 Voto per procura (art. 18 cpv. 3 LSEst)

¹ In caso di voto per procura in Svizzera, lo Svizzero all'estero avente diritto di voto introduce la scheda nella busta elettorale, la chiude e la consegna al titolare della procura insieme al certificato elettorale.

² L'ammissibilità e la procedura sono disciplinate dal diritto cantonale.

Art. 14 Voto elettronico (art. 18 cpv. 3 LSEst)

I Cantoni comunicano l'ora svizzera di chiusura dell'urna elettronica agli Svizzeri all'estero che hanno la possibilità di votare per via elettronica.

Art. 15 Firma di referendum e iniziative popolari federali (art. 16 LSEst)

¹ Gli Svizzeri all'estero che intendono firmare iniziative popolari o domande di referendum federali indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone.

² Come domicilio indicano l'indirizzo all'estero (compresi lo Stato e il Comune) in cui ricevono il materiale di voto.

Sezione 4: Misure di promozione

(art. 21 LSEst)

Art. 16

¹ La Confederazione può sostenere progetti dei Cantoni volti a facilitare l'esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all'estero. Tra questi figurano in particolare i progetti cantionali finalizzati a sviluppare e ad acquistare sistemi elettronici a tale scopo nonché a garantirne la qualità.

² Il contributo ai Cantoni in quest'ambito ammonta al massimo al 40 per cento dei costi computabili di un progetto. Tra le spese non computabili figurano segnatamente le spese d'esercizio. La Cancelleria federale può inoltre escludere ulteriori spese non direttamente generate dal progetto e fissare aliquote massime per le spese di personale computabili.

³ Le richieste di contributi vanno presentate alla Cancelleria federale. Esse devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione, tra cui in particolare:

- a. una descrizione del progetto con indicazione degli obiettivi;
- b. una lista delle misure e uno scadenziario;
- c. un bilancio preventivo e un piano finanziario.

Capitolo 4: Aiuto sociale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17 Pluricittadinanza (art. 25 LSEst)

¹ Se una persona che possiede più nazionalità presenta una richiesta per l'ottenimento di prestazioni di aiuto sociale, la Direzione consolare del DFAE (DC) decide dapprima in merito alla cittadinanza preponderante. A tal fine tiene conto:

- a. delle circostanze che hanno condotto all'acquisto della cittadinanza straniera;
- b. dello Stato di residenza durante l'infanzia e la formazione;
- c. della durata del soggiorno nello Stato di residenza attuale; e
- d. dei legami con la Svizzera.

² Nei casi di aiuto sociale urgente secondo l'articolo 41, la cittadinanza svizzera è considerata preponderante.

Art. 18 Misure preventive (art. 23 LSEst)

¹ Sono considerate misure preventive in particolare:

- a. l'informazione su pericoli particolari per la salute o di altro tipo;
- b. i provvedimenti per la protezione delle famiglie e dei bambini;
- c. l'aiuto alla formazione dei giovani in una professione adeguata;
- d. l'invito ad adottare, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato ospite, misure educative, assistenziali o protettive;
- e. la distribuzione di vestiti, generi alimentari o medicinali;
- f. la consulenza nella ricerca di un impiego;
- g. l'aiuto al collocamento e al reinserimento sociale di disabili fisici o psichici.

² La DC adotta misure preventive generali o specifiche dopo aver consultato la rappresentanza competente.

Sezione 2: Prestazioni di aiuto sociale all'estero

(art. 24 e 27 LSEst)

Art. 19 Principio

¹ Le prestazioni di aiuto sociale (prestazioni) all'estero sono versate periodicamente oppure *una tantum*.

² Le prestazioni periodiche sono versate al massimo per un anno; possono essere rinnovate.

Art. 20 Diritto a prestazioni periodiche

¹ Il richiedente ha diritto a prestazioni periodiche se:

- a. le sue spese computabili sono superiori ai redditi computabili;
- b. il suo patrimonio liquidabile è stato utilizzato ad eccezione dell'importo non computabile del patrimonio;
- c. la sua permanenza nello Stato ospite è giustificata alla luce dell'insieme delle circostanze, segnatamente se:
 1. risiede da diversi anni in tale Stato;
 2. molto probabilmente acquisirà in un futuro prossimo l'indipendenza economica in tale Stato;
 3. dimostra che per gli stretti legami familiari o di altro tipo non si può ragionevolmente pretendere da lui il rimpatrio.

² Il rapporto tra i costi dell'aiuto sociale all'estero e in Svizzera non è rilevante.

Art. 21 Diritto a una prestazione unica

¹ Il richiedente ha diritto a una prestazione unica se i suoi redditi computabili, una volta dedotte le spese computabili, non bastano per far fronte a una spesa unica necessaria al suo sostentamento e non è disponibile un patrimonio liquidabile superiore all'importo non computabile.

² Le prestazioni uniche e periodiche sono cumulabili.

Art. 22 Spese computabili

¹ Sono riconosciuti come spese computabili:

- a. un importo forfettario destinato alle spese per l'economia domestica (importo per l'economia domestica);
- b. altre spese periodiche quali i costi abitativi, i contributi assicurativi e le spese di trasporto, se sono necessarie, ragionevoli e comprovate.

² I debiti e i relativi interessi non sono riconosciuti come spese computabili. In via eccezionale possono essere totalmente o parzialmente riconosciuti qualora derivino da spese necessarie quali i costi abitativi, i contributi assicurativi, le spese di trasporto o le spese ospedaliere.

Art. 23 Redditi computabili

Sono riconosciuti come redditi computabili tutti i redditi che il richiedente riceve o potrebbe ricevere in tempo utile.

Art. 24 Importo per l'economia domestica

¹ L'importo per l'economia domestica è stabilito conformemente agli importi usuali in Svizzera. Viene adeguato al fabbisogno di base per il sostentamento nel Paese in questione o in una determinata regione di quest'ultimo.

² L'importo per l'economia domestica viene stabilito in funzione delle dimensioni dell'economia domestica.

Art. 25 Importo non computabile del patrimonio

¹ La DC fissa l'importo non computabile del patrimonio in modo tale da non pregiudicare la possibilità, da parte della persona in questione, di provvedere di nuovo con mezzi propri al suo sostentamento in un futuro prossimo.

² L'importo non computabile del patrimonio ammonta al massimo:

- a. per le persone singole, all'importo per l'economia domestica moltiplicato per sei;
- b. per le coppie sposate o le unioni domestiche registrate, all'importo per l'economia domestica moltiplicato per dodici.

³ Se il richiedente ha figli minorenni, all'importo non computabile del patrimonio si applica per ogni figlio un aumento massimo pari al triplo dell'importo per l'economia domestica.

⁴ Se è lecito ritenere che al richiedente non sarà possibile costituire un nuovo patrimonio in un futuro prossimo, l'importo non computabile del patrimonio può essere aumentato fino al doppio dell'importo massimo di cui al capoverso 2.

Art. 26 Ammontare delle prestazioni periodiche

¹ Le prestazioni periodiche corrispondono alla parte delle spese computabili che eccede i redditi computabili. La DC fissa tale importo in base a un bilancio preventivo.

² Se il richiedente si trova in una casa di riposo, un ospedale o un istituto simile, le prestazioni comprendono i costi giornalieri, spese accessorie incluse, fissati dalla legge o da una convenzione per i soggiorni in un istituto pubblico, come pure una somma per le piccole spese.

Sezione 3: Rimpatrio

(art. 30 cpv. 2 LSEst)

Art. 27 Diritto

¹ Hanno diritto all'assunzione delle spese di rimpatrio gli Svizzeri all'estero che non sono in grado di finanziarsi il proprio rimpatrio.

² Per rimpatrio si intende il ritorno in Svizzera in previsione di restarvi durevolmente.

³ Le spese di rimpatrio vengono assunte indipendentemente dal fatto che in precedenza il richiedente abbia richiesto o meno prestazioni all'estero.

Art. 28 Ammontare

L'assunzione delle spese di rimpatrio comprende:

- a. le spese di viaggio verso la Svizzera con il mezzo più appropriato e più economico;
- b. le prestazioni necessarie all'estero fino al momento della partenza;
- c. all'occorrenza, le prestazioni necessarie dal momento dell'arrivo in Svizzera fino al primo contatto con i servizi sociali.

Art. 29 Informazione

Se autorizza il rimpatrio di uno Svizzero all'estero a spese della Confederazione, la DC ne informa le autorità cantonali competenti.

Sezione 4: Procedura

Art. 30 Richiesta

¹ Le richieste di prestazioni all'estero o di assunzione delle spese di rimpatrio devono essere presentate alla rappresentanza competente.

² Il richiedente può farsi rappresentare.

³ Alla richiesta deve essere allegato un bilancio preventivo in cui sono indicati, nella valuta dello Stato ospite, le spese computabili e i redditi computabili.

⁴ Alla richiesta di prestazione unica deve essere allegato un preventivo dei costi.

Art. 31 Avvio d'ufficio di un procedimento
(art. 33 cpv. 2 LSEst)

Se viene a conoscenza del fatto che uno Svizzero all'estero si trova in situazione d'emergenza, la rappresentanza può avviare un procedimento d'ufficio.

Art. 32 Obblighi del richiedente
(art. 24, 26 e 32 LSEst)

¹ Il richiedente deve:

- a. compilare e firmare i moduli forniti dalla DC;
- b. fornire informazioni veritiere e complete sulla sua situazione e su quella dei membri della sua economia domestica;
- c. documentare per quanto possibile le sue affermazioni;
- d. far valere obblighi di assistenza e alimenti nonché pretese nei confronti di terzi;
- e. segnalare senza indugio alla rappresentanza cambiamenti rilevanti della sua situazione.

² Se necessario, la DC o la rappresentanza assistono il richiedente nell'espletamento delle formalità per far valere obblighi di assistenza e alimenti nonché pretese nei confronti di terzi.

Art. 33 Collaborazione della rappresentanza
(art. 32 LSEst)

¹ La rappresentanza informa il richiedente dei suoi diritti e doveri.

² Se necessario e possibile, consiglia e assiste il richiedente.

Art. 34 Decisione
(art. 33 LSEst)

¹ La DC decide sulla base dei documenti forniti dalla rappresentanza; se necessario, può procedere a ulteriori accertamenti.

² La prestazione unica viene accordata per mezzo di una garanzia di assunzione dei costi.

³ In casi urgenti e in casi di rigore la DC può accordare al richiedente una prestazione unica sulla base dei documenti presentati e senza disporre del preventivo dei costi.

⁴ La rappresentanza notifica la decisione al richiedente.

⁵ Se la DC respinge la richiesta poiché, secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera c, la permanenza nello Stato ospite non è giustificata, la rappresentanza informa il richiedente in merito alla possibilità di assunzione delle spese di rimpatrio.

Art. 35 Condizioni e oneri
(art. 28 LSEst)

Il richiedente che dispone di beni immobili o di altri valori patrimoniali che al momento non è possibile o ragionevole alienare può essere obbligato a prestare una garanzia.

Art. 36 Pagamento
(art. 27 LSEst)

¹ La prestazione unica è versata conformemente alla garanzia di assunzione dei costi.

² Le prestazioni periodiche sono pagate mensilmente su un conto o in contanti. Il pagamento è effettuato nella valuta dello Stato ospite.

³ A garanzia di un impiego adeguato da parte dell'avente diritto, la prestazione può essere versata a un terzo.

⁴ Se appare opportuno, possono essere forniti buoni d'acquisto per determinate merci o effettuati pagamenti diretti a terzi.

⁵ Le spese amministrative non possono essere computate nella prestazione.

Art. 37 Anticipi e inizio della prestazione
(art. 27 LSEst)

¹ Se il richiedente non può ricevere tempestivamente un aiuto sufficiente da parte di terzi o dello Stato ospite, possono essere concessi anticipi di prestazioni periodiche dietro obbligo di rimborso o cessione di crediti.

² Le prestazioni periodiche sono concesse al più presto a partire dalla presentazione della richiesta.

Art. 38 Esclusione
(art. 26 LSEst)

¹ Nei casi di cui all'articolo 26 LSEst l'aiuto sociale può anche essere semplicemente ridotto.

² Il motivo di esclusione di cui all'articolo 26 lettera e LSEst include il caso in cui il richiedente rifiuti manifestamente di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile.

³ È rifiutata, ridotta o revocata soltanto la parte dell'aiuto sociale concessa al membro inadempiente dell'economia domestica.

Art. 39 Obbligo di restituzione
(art. 35 LSEst)

Le prestazioni devono essere restituite nelle seguenti valute:

- a. se al momento della restituzione la persona è domiciliata all'estero: nella valuta dello Stato ospite;
- b. se al momento della restituzione la persona è domiciliata in Svizzera: in franchi svizzeri, calcolati in base al tasso di cambio del giorno in cui è stata pagata la prestazione.

Art. 40 Collaborazione delle società di soccorso
(art. 34 LSEst)

¹ Se una rappresentanza chiede la collaborazione di una società svizzera di soccorso all'estero, informa la DC in merito agli accordi conclusi.

² Gli organi della società di soccorso che assumono compiti in materia di aiuto sociale sottostanno all'obbligo del segreto. Tale obbligo non si applica alle loro relazioni con le autorità competenti della Confederazione.

Art. 41 Procedura in caso di aiuto sociale urgente
(art. 33 cpv. 2 LSEst)

¹ I contributi volti a compensare il costo della vita concessi come aiuto sociale urgente sono computati nelle prestazioni periodiche autorizzate che verranno eventualmente fornite in un secondo momento;

² L'aiuto sociale urgente che si rende necessario durante un soggiorno temporaneo in Svizzera è concesso dal Cantone di dimora conformemente al diritto cantonale;

³ La Confederazione rimborsa al Cantone di dimora i costi se essi non sono rimborsati dal beneficiario o da terzi;

⁴ Non rimborsa le spese amministrative del Cantone di dimora.

Art. 42 Legittimazione attiva della DC

In relazione alle disposizioni del presente capitolo, la DC è legittimata ad agire per l'esecuzione di diritti secondo gli articoli 289 capoverso 2 e 329 capoverso 3 del Codice civile³.

Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno**Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero»****Art. 43** Scopo

¹ Con la designazione di «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero» (Fondo) è istituito un fondo speciale ai sensi dell'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005⁴ sulle finanze della Confederazione. Il Fondo è composto dai fondi speciali, dalle donazioni e dai legati menzionati nell'allegato I e rimane vincolato agli scopi e alle condizioni di questi ultimi.

² Il Fondo serve a prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri all'estero qualora non siano possibili altre forme di aiuto basate sulla presente ordinanza.

Art. 44 Prestazioni

¹ Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo:

- a. gli Svizzeri all'estero e i loro familiari che vivono nella stessa economia domestica;
- b. le istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero.

² Le prestazioni del fondo sono vincolate allo scopo previsto e vengono erogate sotto forma di contributi unici e senza obbligo di restituzione.

³ La DC decide in merito alla concessione di prestazioni del Fondo. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

Art. 45 Amministrazione del Fondo

¹ Il patrimonio del Fondo è amministrato separatamente dall'Amministrazione federale delle finanze.

³ RS 210

⁴ RS 611.0

² La remunerazione del patrimonio del Fondo è retta dall'articolo 70 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006⁵ sulle finanze della Confederazione.

³ Gli utili da capitale, i proventi degli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al Fondo.

Sezione 2: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero

(art. 38 LSEst)

Art. 46

¹ Possono essere versati aiuti finanziari per istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero che:

- a. promuovono o sostengono a livello mondiale gli Svizzeri all'estero in determinati settori;
- b. prestano aiuto agli Svizzeri all'estero.

² Possono essere versati aiuti finanziari all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero per le seguenti attività:

- a. tutela degli interessi nei confronti delle autorità svizzere;
- b. informazione degli Svizzeri all'estero.

Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all'estero

Capitolo 1: Protezione consolare

Sezione 1: Condizioni

Art. 47 Competenze

(art. 39 cpv. 1 e art. 40 cpv. 1 LSEst)

La concessione, l'entità e la limitazione della protezione consolare sono stabilite:

- a. per le persone fisiche, dal DFAE;
- b. per le persone giuridiche, dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) d'intesa con il DFAE.

Art. 48 Persone fisiche

(art. 39 LSEst)

¹ Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 lettera b LSEst, la protezione consolare può essere concessa in particolare alle seguenti persone:

- a. cittadini di Stati con i quali la Svizzera ha concluso un relativo accordo;
- b. rifugiati riconosciuti;
- c. apolidi riconosciuti.

² I servizi nell'ambito della protezione consolare possono essere erogati anche a familiari di una persona di cui all'articolo 39 capoverso 1 LSEst, in particolare in caso di decesso o scomparsa di quest'ultima.

Art. 49 Sussidiarietà

(art. 42 LSEst)

¹ La Confederazione interviene fornendo protezione soltanto quando le persone fisiche e giuridiche hanno esaurito i mezzi di cui dispongono per superare le difficoltà, con le loro forze o con l'aiuto di terzi.

² Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure che è lecito attendersi da loro a livello organizzativo e finanziario per superare in maniera autonoma la situazione d'emergenza conformemente al principio della responsabilità individuale. A tal fine devono, per quanto ragionevolmente esigibile, usufruire degli aiuti offerti dallo Stato ospite.

³ Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure necessarie per prevenire situazioni d'emergenza, in particolare rispettando la legislazione nazionale dello Stato ospite e le raccomandazioni della Confederazione nonché provvedendo a una copertura assicurativa sufficiente.

⁴ I cittadini svizzeri possono registrare i loro soggiorni all'estero. Il DFAE mette a disposizione la banca dati elettronica.

Sezione 2: Aiuti

Art. 50 Principi

(art. 45-49 LSEst)

¹ Nel quadro della protezione consolare, il DFAE concede aiuti nel rispetto della sovranità e dell'ordinamento giuridico dello Stato ospite.

² Le persone fisiche e giuridiche cui è concessa la protezione consolare sono tenute a informare il DFAE su sviluppi essenziali e a collaborare con il Dipartimento in maniera costruttiva.

Art. 51 Malattia e infortunio
(art. 45 LSEst)

Gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio possono comprendere in particolare:

- a. l'organizzazione di contatti con servizi d'emergenza, medici o ospedali;
- b. se richiesto dalla persona interessata, la comunicazione ai familiari o ad altre persone;
- c. l'accertamento della copertura assicurativa e delle prestazioni assicurative;
- d. l'assunzione di garanzie di copertura dei costi ospedalieri previo versamento di un anticipo o in presenza di una dichiarazione di garanzia da parte di terzi;
- e. visite in ospedale;
- f. sostegno ai servizi di salvataggio svizzeri in caso di rimpatrio per cure mediche.

Art. 52 Persone scomparse
(art. 45 LSEst)

¹ Gli aiuti prestati in caso di scomparsa di persone possono comprendere in particolare:

- a. consulenza ai familiari;
- b. spiegazione ai familiari del fatto che le autorità possono avviare una ricerca soltanto dopo che è stata presentata una denuncia di scomparsa alla polizia;
- c. accertamenti per chiarire se sia noto il luogo di soggiorno della persona cercata.

² Il DFAE non conduce indagini.

³ Lo svolgimento di operazioni di ricerca e salvataggio all'estero è di competenza dello Stato ospite. La Confederazione partecipa in linea di principio se lo Stato ospite ne fa richiesta o acconsente.

Art. 53 Decessi
(Art. 45 LSEst)

¹ Sono stretti congiunti secondo l'articolo 45 capoverso 3 LSEst:

- a. il o la coniuge o partner registrato/a;
- b. figli, genitori, fratelli e sorelle;
- c. nonni e abiatci;
- d. il o la convivente e altre persone vicine alla persona deceduta.

² L'obbligo di informazione di cui all'articolo 45 capoverso 3 LSEst è considerato adempiuto quando il DFAE ha comunicato il decesso a una delle persone menzionate nel capoverso 1.

³ Gli aiuti possono comprendere in particolare:

- a. accertamenti presso autorità e assicurazioni;
- b. richiesta dell'atto di morte, di rapporti di polizia o di referti autoptici;
- c. comunicazione di indirizzi di pompe funebri;
- d. disposizione della sepoltura in un'urna cineraria o in una bara all'estero;
- e. assistenza nella spedizione della salma;
- f. adozione di misure per mettere in sicurezza gli oggetti personali degli Svizzeri in transito.

Art. 54 Rapimenti di minori
(art. 45 LSEst)

¹ In caso di rapimenti di minori, gli aiuti del DFAE al genitore interessato o al rappresentante legale possono comprendere in particolare:

- a. la consulenza sulle forme di assistenza prestate dal DFAE;
- b. le informazioni sulla procedura possibile in Svizzera e all'estero;
- c. la comunicazione di indirizzi di organizzazioni di assistenza, persone di contatto e avvocati in loco;
- d. la collaborazione con la fondazione attiva in questo settore;
- e. il tentativo di contatto con il genitore rapitore e i figli;
- f. l'intervento diplomatico presso le autorità competenti dello Stato in cui si trovano i fuggitivi.

² Sono fatte salve le disposizioni delle seguenti convenzioni:

- a. Convenzione del 25 ottobre 1980⁶ sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
- b. Convenzione del 19 ottobre 1996⁷ concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

⁶ RS 0.211.230.02

⁷ RS 0.211.231.011

- c. Convenzione europea del 20 maggio 1980⁸ sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento.

Art. 55 Procedimenti giudiziari all'estero
(art. 45 LSEst)

- ¹ Il DFAE non interviene in procedimenti giudiziari all'estero.
² Il DFAE non monitora i processi.
³ Il DFAE non si fa carico di spese di avvocato, spese processuali, cauzioni o multe.

Art. 56 Privazione della libertà
(art. 46 LSEst)

- ¹ La rappresentanza informa per scritto la persona detenuta sui suoi diritti di difesa, sulla possibilità di trasferimento in Svizzera, su questioni relative all'assicurazione sociale e sui rischi per la salute.
² Su richiesta della persona detenuta, il DFAE informa i familiari o determinati terzi in merito alla privazione della libertà.
³ Su richiesta della persona detenuta, la rappresentanza le rende visita se possibile almeno una volta all'anno.

Art. 57 Informazione in situazioni di crisi
(art. 48 LSEst)

In caso di crisi, i cittadini svizzeri all'estero devono informarsi autonomamente sulla situazione, in particolare attraverso i media, le comunicazioni delle autorità locali e il sito Internet del DFAE.

Art. 58 Lettere di protezione
(art. 48 cpv. 5 LSEst)

- ¹ Possono essere consegnate lettere di protezione in particolare per case, appartamenti, uffici e fabbriche, depositi di merci, macchine e veicoli.
² Alle persone che oltre alla cittadinanza svizzera possiedono anche quella dello Stato ospite non vengono consegnate lettere di protezione.

Art. 59 Rapimenti e presa di ostaggi
(Art. 49 LSEst)

Gli aiuti del DFAE a persone vittime di un rapimento o di una presa di ostaggi possono comprendere, nell'ambito delle possibilità del DFAE nonché in virtù di direttive politiche e degli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare le seguenti misure:

- a. presa di contatto e ricerca di una soluzione con lo Stato sul cui territorio sono avvenuti il rapimento o la presa di ostaggi o con lo Stato sul cui territorio vengono trattenute le persone rapite o gli ostaggi;
- b. collaborazione con Stati terzi e altre parti terze;
- c. assistenza agli stretti congiunti.

Sezione 3: Prestiti d'emergenza

(Art. 47 LSEst)

Art. 60 Richiesta

Le richieste di prestiti d'emergenza vanno inoltrate alla rappresentanza competente.

Art. 61 Rifiuto della richiesta

- ¹ La richiesta è respinta se il richiedente è in grado di superare la situazione d'emergenza in tempo utile con forze e mezzi propri, con contributi privati o pubblici, con prestazioni assicurative o con aiuti erogati dallo Stato ospite.
² La richiesta può inoltre essere respinta se il richiedente:
- a. non ha restituito un prestito d'emergenza ricevuto in precedenza;
 - b. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri.

Art. 62 Ammontare del prestito

I prestiti d'emergenza sono concessi soltanto per coprire le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio.

Art. 63 Competenza

- ¹ La rappresentanza decide in merito alla concessione di prestiti d'emergenza a persone fisiche di cui all'articolo 39 capoverso 1 LSEst fino ai seguenti importi massimi, compresi gli emolumenti:

⁸ RS 0.211.230.01

- a. 600 franchi svizzeri per il ritorno al domicilio originario in provenienza da Stati europei o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio;
- b. 1200 franchi svizzeri per il ritorno al domicilio originario in provenienza da tutti gli altri Stati o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio;
- c. 2200 franchi svizzeri per le spese ospedaliere e mediche, comprese quelle per i medicinali e i mezzi ausiliari.

² La DC decide in tutti gli altri casi nonché in presenza di un motivo di rifiuto secondo l'articolo 43 capoverso 2 LSEst o di un mandato d'arresto nel sistema informativo per le indagini di polizia (RIPOL).

Art. 64 Versamento e restituzione

¹ I prestiti d'emergenza sono versati nella valuta locale.

² Al momento del versamento, il richiedente si impegna con la sua firma a restituire l'importo entro 60 giorni.

³ L'importo dovuto corrisponde al valore del prestito d'emergenza in franchi svizzeri; è determinante il tasso di cambio del giorno in cui è stato versato il prestito d'emergenza.

Capitolo 2: Altri servizi consolari

Sezione 1: Servizi amministrativi

(art. 50 LSEst)

Art. 65 Legalizzazione di sigilli e firme ufficiali

¹ In presenza di un interesse svizzero e sempre che non sussista alcun dubbio circa l'autenticità dei sigilli e delle firme, la rappresentanza è autorizzata a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposti:

- a. dalla Cancelleria federale;
- b. dalle autorità cantonali competenti per le legalizzazioni;
- c. dalle autorità dello Stato ospite con sede nella circoscrizione consolare e le cui firme e i cui sigilli sono depositati presso la rappresentanza;
- d. dalle rappresentanze di Stati esteri situate nella circoscrizione consolare e i cui sigilli e le cui firme sono depositati presso la rappresentanza.

² Su esplicita richiesta, sul documento legalizzato può essere attestata la competenza dell'autorità che lo ha rilasciato.

³ La legalizzazione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile è retta dall'articolo 5 dell'ordinanza del 28 aprile 2004⁹ sullo stato civile.

Art. 66 Legalizzazione di firme private

¹ La rappresentanza è autorizzata a legalizzare la firma di cittadini svizzeri su documenti privati.

² Se non altrimenti disposto nell'ordinamento giuridico dello Stato ospite, le firme apposte da stranieri su documenti privati, destinati a essere utilizzati in Svizzera o a favore di interessi svizzeri, possono parimenti essere legalizzate.

³ La firma deve essere apposta in presenza di un collaboratore della rappresentanza debitamente autorizzato e non deve sussistere alcun dubbio circa l'identità del firmatario.

Art. 67 Portata della legalizzazione

¹ Le legalizzazioni eseguite dalla rappresentanza concernono unicamente i sigilli o le firme.

² Sui documenti legalizzati, la rappresentanza dichiara espressamente di non assumersi responsabilità alcuna quanto alla validità e al tenore degli stessi; fanno eccezione le legalizzazioni di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile.

Art. 68 Rifiuto della legalizzazione

La legalizzazione è rifiutata in particolare se:

- a. non vi è un interesse svizzero comprovato;
- b. sussistono dubbi circa l'autenticità del sigillo o della firma;
- c. non si può escludere del tutto il rischio di ripercussioni negative sull'immagine della Svizzera, in particolare se vi sono sospetti di riciclaggio di denaro, fuga di capitali o evasione fiscale;
- d. il contenuto dei documenti presentati è palesemente dubbio;
- e. per la legalizzazione del documento è richiesta la postilla secondo la Convenzione del 5 ottobre 1961¹⁰ che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri.

Art. 69 Attestazione

¹ La rappresentanza è autorizzata a rilasciare attestazioni concernenti fatti la cui esattezza è debitamente provata:

⁹ RS 211.112.2

¹⁰ RS 0.172.030.4

- a. a cittadini svizzeri e a persone giuridiche di cui all'articolo 40 capoversi 2 e 3 LSEst;
- b. a cittadini stranieri e ad altre persone giuridiche se le attestazioni sono destinate a essere utilizzate in Svizzera o a favore di interessi svizzeri.

² Per le attestazioni di conformità delle copie ai documenti originali presentati viene formulata una riserva sul contenuto. Si può rinunciare a tale riserva se non vi sono dubbi circa l'autenticità del contenuto del documento originale.

Art. 70 Depositi

¹ La rappresentanza può conservare provvisoriamente denaro in contanti, valori, documenti e altri oggetti se:

- a. sono in gioco interessi svizzeri;
- b. non esistono altri modi per garantire la sicurezza di tali oggetti;
- c. la rappresentanza è convinta della necessità o dell'urgenza di tale provvedimento; e
- d. tali oggetti possono essere opportunamente conservati presso la rappresentanza.

² La rappresentanza può richiedere un attestato di proprietà.

³ La rappresentanza rifiuta il deposito in caso di oggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza della rappresentanza stessa o la cui presa in consegna è contraria a interessi essenziali della Svizzera.

⁴ I depositi possono essere conservati per più di cinque anni solo se il DFAE lo autorizza. Fanno eccezione le disposizioni a causa di morte.

⁵ La rappresentanza e il DFAE non si assumono alcuna responsabilità per lo stato o l'eventuale perdita degli oggetti depositati.

Sezione 2: Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

(art. 51 LSEst)

Art. 71

¹ Il DFAE fornisce esclusivamente ragguagli e indicazioni generali su fonti d'informazione utili.

Titolo terzo: Disposizioni finali

Art. 72 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 16 ottobre 1991¹¹ sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;
2. il regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero, del 24 novembre 1967¹²;
3. l'ordinanza del 26 febbraio 2003¹³ concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero;
4. l'ordinanza del 4 novembre 2009¹⁴ sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero.

Art. 73 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 20 settembre 2002¹⁵ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Art. 6 cpv. 2 e 3.

² L'autorità di rilascio competente all'estero è la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente è annunciata.

³ Le persone che non sono annunciate presso una rappresentanza diplomatica o consolare e che non hanno un domicilio in Svizzera chiedono il documento d'identità all'autorità di rilascio competente del loro luogo di dimora attuale.

Art. 12 cpv. 3

³ Una persona annunciata all'estero può presentarsi personalmente presso qualsiasi autorità di rilascio all'estero. In singoli casi e con l'accordo delle autorità interessate, la persona richiedente può presentarsi presso l'autorità di rilascio di un Cantone. La richiesta di cui all'articolo 9 capoverso 1 va presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente è annunciata.

2. Ordinanza del 17 novembre 1999¹⁶ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

¹¹ RU 1991 2391, 2002 1758, 2007 4477

¹² RU 1967 2033, 1978 1402, 2004 2915, 2007 4477

¹³ RU 2003 505, 2009 6425

¹⁴ RU 2009 5861

¹⁵ RS 143.11

¹⁶ RS 172.213.1

Art. 13 cpv. 4

Gestisce un servizio di informazione e di consulenza per il collocamento di praticanti.

Art. 74 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 43 cpv. 2 seconda frase)

Fondi speciali, donazioni e legati i cui mezzi sono trasferiti nel «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero»:

1. Legato Allemandi, Parigi
2. Società di soccorso «Helvetia», Istanbul
3. Donazione Jacques Vögeli, Sofia
4. Donazione «ehemaliges Schweizerinnenheim, Frankfurt»
5. Donazione testamentaria Hugo Bachmann, Düsseldorf
6. Fondo «ehemaliger Schweizerverein, Riga»
7. Fondo «ehemaliger Schweizerverein, Warschau»
8. Fondo «Schweizer Hilfsverein, Prag»
9. Donazione «Hilfskasse Helvetia», Belgrado
10. Fondo speciale «ehemalige Swiss Benevolent Society Helvetia, Shanghai»
11. Fondo «ehemalige Société de Bienfaisance Laurenço Marqués», Maputo
12. Donazione già «Association des Suisses de l'Algérie»
13. Fondo «ehemaliger Schweizer Verein Kroatien, Zagreb»
14. Fondo G.A. Streiff, Los Angeles
15. Fondo di aiuto per gli Svizzeri all'estero e il rimpatrio dell'Ufficio federale di giustizia



avamprogetto

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sugli Svizzeri all'estero (OSEst)

del xx ottobre 2015

Il 26 settembre 2014 le Camere federali hanno approvato la legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst, RS 195.1; FF 2014 6213). Tale legge disciplina le misure di assistenza, la rete di contatti e l'informazione degli Svizzeri all'estero, i loro diritti politici, l'aiuto sociale nonché la protezione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari da essa erogati.

La legge sugli Svizzeri all'estero è concretizzata da apposite norme in numerose ordinanze. La presente ordinanza sugli Svizzeri all'estero (OSEst), che attua la parte essenziale delle disposizioni della LSEst, viene emanata ex novo. Le disposizioni sugli emolumenti e sul rimborso delle spese sono invece contenute nell'ordinanza del 29 novembre 2006¹ sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere, che sarà sottoposta a una revisione totale. Alcune disposizioni attuative sono inoltre contemplate dall'ordinanza del 7 giugno 2004² sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (ordinanza VERA) e dall'ordinanza del 20 aprile 2011³ sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE). In seguito alla sostituzione del sistema VERA, anche l'ordinanza VERA sarà sottoposta a una revisione totale che conterrà le necessarie disposizioni d'esecuzione relative agli articoli 12 capoverso 4 (Annuncio), 13 capoverso 3 (Comunicazione di cambiamenti) e 65 (Statistiche) LSEst.

La LSEst riassume i principali diritti e doveri degli Svizzeri all'estero e delle persone domiciliate in Svizzera cui è accordata protezione consolare, proponendosi di fornire un quadro completo. Di conseguenza, i temi trattati sono molteplici e l'atto normativo è caratterizzato da una certa eterogeneità per quanto concerne il grado di dettaglio. L'OSEst riprende in linea di principio la struttura della LSEst. Le disposizioni di legge sufficientemente chiare non vengono commentate.

I termini utilizzati nell'OSEst sono definiti nella LSEst (segnatamente all'art. 3 LSEst).

¹ RS 191.11

² RS 235.22

³ RS 172.211.1

Titolo primo **Svizzeri all'estero**
Capitolo 1 **Rete di contatti e informazione**

Art. 1 **Rete di contatti**

Nell'ambito della tutela degli interessi economici, scientifici, culturali, sociali nonché di altri interessi svizzeri, le rappresentanze sfruttano la rete di contatti delle comunità di Svizzeri all'estero. Quest'ultima comprende sia singoli individui sia istituzioni, tra le quali figurano non solo le istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero di cui all'articolo 38 LSEst, ma anche tutta una serie di istituzioni in cui si registra la presenza di Svizzeri all'estero. Alcuni esempi in tal senso sono le scuole svizzere, le camere di commercio, le associazioni di ex studenti ecc. I capimissione e i capiposto dispongono di un margine di manovra a livello di attuazione. Dal presente articolo non consegue alcun diritto a ricevere un sostegno finanziario.

Art. 2 **Informazione**

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) utilizza le fonti e i canali informativi più opportuni ed efficaci. Ai sensi dell'articolo 38 LSEst sostiene finanziariamente la «Schweizer Revue», pubblicata in tutto il mondo dall'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, e la «Gazzetta Svizzera», edita dall'Associazione Gazzetta Svizzera e destinata agli Svizzeri all'estero residenti in Italia. Entrambe le riviste sono disponibili in formato elettronico e su carta e contengono informazioni di carattere generale nonché informazioni aggiornate sulla vita politica, culturale e sociale in Svizzera. Attraverso questi due canali il DFAE pubblica periodicamente comunicazioni ufficiali. Questa attività di supporto è garantita anche nel quadro della LSEst. Sul sito del DFAE viene inoltre pubblicata la «Guida per gli Svizzeri all'estero», contenente informazioni su svariati temi d'interesse per gli Svizzeri all'estero.

La Confederazione accorda aiuti finanziari anche a singole istituzioni partner alla cui offerta viene fatto riferimento nel capoverso 2. Il sostegno erogato a queste istituzioni è retto da altre leggi federali, ovvero dall'articolo 24 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla radiotelevisione⁴ per quanto concerne il Servizio internazionale della Società svizzera di radiotelevisione swissinfo e dalla la legge federale sulla diffusione della formazione svizzera all'estero⁵ per quanto riguarda le scuole svizzere riconosciute.

Capitolo 2 **Registro degli Svizzeri all'estero**

Art. 4 **Annuncio**

Contrariamente al Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1967⁶ e secondo il capoverso 1 della presente ordinanza, eleggere il proprio domicilio all'estero non è più un requisito necessario per l'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero. Le persone senza un domicilio fisso all'estero si annunciano presso la rappresentanza competente nel luogo dove soggiornano. Le circoscrizioni consolari delle rappresentanze ai sensi del capoverso 1 sono pubblicate nell'elenco ufficiale delle rappresentanze del DFAE.

Secondo la LSEst, l'obbligo dell'annuncio vige da subito. L'introduzione della regola dei 90 giorni mira a tenere conto delle circostanze particolari in cui si trova chi stabilisce un

⁴ (LRTV), RS 784.40

⁵ Legge sulle scuole svizzere all'estero (LSSE), RS 418.0

⁶ RS 191.1

vale a dire l'ordinanza del 16 ottobre 1991⁹ sui diritti politici degli Svizzeri all'estero.

Sezione 1 **Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione**

Art. 7 **Annuncio per l'esercizio dei diritti politici**

L'annuncio per l'esercizio dei diritti politici è collegato all'annuncio ai fini dell'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero. Oltre ai dati iscritti nel registro, gli Svizzeri all'estero devono fornire il loro ultimo Comune di domicilio in Svizzera o, se non ne hanno eletto uno, il Comune di origine, da cui si evince il Comune di voto competente. Dato che più Comuni possono avere lo stesso nome, è necessario sapere in quale Cantone si trova il Comune indicato.

Secondo il diritto vigente, la rappresentanza deve trasmettere una copia dell'annuncio ai Comuni di origine. Finora questo provvedimento era necessario poiché gli Svizzeri all'estero avevano il diritto di scegliere il loro Comune di voto. Con la nuova disposizione formulata nella presente ordinanza è stato tuttavia notevolmente ridotto il rischio, derivante da tale procedura, che uno Svizzero all'estero avente diritto di voto venga registrato in più Comuni di voto e possa dunque votare più volte. La comunicazione prevista nel diritto vigente risulta pertanto superflua.

Dal punto di vista del contenuto, la disposizione contemplata al capoverso 2 corrisponde al diritto vigente.

Art. 8 **Iscrizione nel catalogo elettorale**

Questa disposizione è stata ripresa, con alcune modifiche di carattere redazionale, dall'articolo 4 dell'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero.

Di regola gli Svizzeri all'estero vengono iscritti nel catalogo elettorale (cpv. 1). Il cpv. 2 prevede la conferma dell'iscrizione. Se reputa che i requisiti per l'iscrizione non siano soddisfatti, il Comune di voto deve comunicarlo preventivamente, alla persona interessata, adducendone i motivi (cpv. 2). In questo modo, agli Svizzeri all'estero è garantito il diritto di essere sentiti.

Art. 9 e 10 **Cambiamento di domicilio e radiazione**

Lo scopo delle disposizioni contemplate in questi articoli è garantire la concordanza tra i dati rilevanti per l'esercizio del diritto di voto iscritti nel registro degli Svizzeri all'estero e i dati contenuti nei cataloghi elettorali.

Secondo l'articolo 9, gli aventi diritto di voto devono comunicare un eventuale cambiamento di domicilio con sufficiente anticipo prima del successivo scrutinio, in modo tale che il materiale di voto venga spedito all'indirizzo giusto. Questa disposizione è collegata all'articolo 11 capoverso 2 della presente ordinanza, in base al quale la notifica deve pervenire al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio affinché il materiale di voto possa essere spedito al nuovo indirizzo.

La nozione di domicilio si fonda sull'articolo 12 LSEst. Il domicilio politico, ovvero il Comune di voto, è già definito in maniera sufficientemente chiara nella LSEst (art. 18 cpv. 1 e 2).

L'articolo 10 disciplina al capoverso 1 la radiazione dal catalogo elettorale. A livello di legge, la radiazione di persone dal registro degli Svizzeri all'estero è disciplinata nell'articolo 14 capoverso 1 LSEst, cui fa riferimento l'articolo 10 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza: la radiazione dal registro degli Svizzeri all'estero comporta automatica-

⁹ RS 161.51

mente la radiazione dal catalogo elettorale.

Una perfetta esecuzione della disposizione di cui alla lettera d sarebbe un obiettivo difficile da raggiungere. Per poter identificare nel limite del possibile i casi in questione, le autorità hanno bisogno della collaborazione di familiari, curatori o persone designate con mandato precauzionale.

L'articolo 10 capoverso 2 prevede la possibilità di una nuova iscrizione. La radiazione dal catalogo elettorale non comporta in alcun modo la perdita, da parte degli aventi diritto di voto, del loro diritto di essere iscritti in tale catalogo. È infatti possibile chiedere di essere nuovamente iscritti indicando, con una breve motivazione, che il motivo all'origine della radiazione non sussiste più. Una persona può per esempio dimostrare che il motivo della mancata consegna al destinatario è venuto meno (art. 19 cpv. 3 LSEst) o che non è più sottoposta a curatela generale (art. 17 LSEst in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 3 LSEst). Per la motivazione non devono essere previsti requisiti rigorosi.

Sezione 2 Esercizio dei diritti politici

Art. 11 Spedizione del materiale di voto

Lo scopo della presente disposizione è garantire che gli aventi diritto di voto ricevano il materiale di voto. Di regola i Comuni di voto lo inviano all'indirizzo in cui risiedono gli Svizzeri all'estero. In casi eccezionali può tuttavia rivelarsi opportuno spedire il materiale di voto a un recapito diverso da quello di residenza, per esempio per i collaboratori del DFAE che lavorano all'estero o nei casi in cui l'indirizzo di residenza non sia raggiunto, o lo sia soltanto in maniera insufficiente, dai servizi postali esteri. È ammesso utilizzare un recapito diverso dall'indirizzo di residenza solo se assolutamente necessario. In linea di principio l'indirizzo deve essere attribuito personalmente agli aventi diritto, poiché in tal modo si limita il rischio di manipolazioni e, inoltre, l'indirizzo può essere utilizzato per identificare gli stessi aventi diritto quando firmano referendum e iniziative popolari federali.

Art. 12 Voto in Svizzera

La presente disposizione rispecchia ampiamente il diritto vigente. Il ritiro del materiale di voto presso il Comune di voto viene tuttavia agevolato, poiché non è più necessario che tutti i membri di una stessa economia domestica si presentino di persona.

Art. 14 Voto elettronico

Per gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto è importante sapere fino a che momento possono votare elettronicamente¹⁰. Incertezze sull'orario di chiusura dell'urna elettronica possono sorgere in particolare se lo Stato ospite in cui vivono gli Svizzeri all'estero si trova in una diversa zona di fuso orario. I Cantoni devono indicare l'orario di chiusura dell'urna elettronica in base all'ora svizzera conformemente all'articolo 15 della legge federale del 17 giugno 2011¹¹ sulla metrologia.

Sezione 3 Misure di promozione

Art. 16

La disposizione concretizza l'articolo 21 LSEst e, in particolare, costituisce la base legale che

¹⁰ Cfr. FF 2013 4448

¹¹ RS 941.20

permette alla Confederazione di sostenere i progetti dei Cantoni in relazione al «Vote électronique». A tale proposito va tenuto presente che, in linea di principio, lo svolgimento di votazioni ed elezioni è di competenza dei Cantoni. Dato che, ai sensi della LSEst, il diritto al contributo sussiste soltanto per i costi riguardanti gli Svizzeri all'estero, la partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni per i loro progetti ammonta al massimo al 40 per cento. La Confederazione può partecipare soltanto ai costi correlati allo sviluppo ed eventualmente al controllo dei sistemi. Non è invece ammessa una partecipazione finanziaria alle spese di esercizio.

Capitolo 4 Aiuto sociale

Le disposizioni contenute nel capitolo 4 dell'ordinanza riprendono in molte parti il diritto vigente, segnatamente l'ordinanza del 4 novembre 2009¹² sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero e le direttive¹³ sull'aiuto sociale concesso agli Svizzeri all'estero, redatte in base a tale ordinanza dall'Ufficio federale di giustizia e in vigore dal 1° gennaio 2010. Occorre inoltre tenere conto delle linee guida per gli organi incaricati dell'applicazione inviati dall'Ufficio federale di giustizia, competente fino al 31 dicembre 2014, nelle sue circolari ai Cantoni. In sede di applicazione si tiene conto anche delle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS, cfr. commento all'art. 24).

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 17 Pluricittadinanza

Secondo l'articolo 25 LSEst, alle persone che possiedono più nazionalità e la cui cittadinanza straniera è preponderante non è di regola concesso alcun aiuto. L'articolo 17 capoverso 1 elenca i principali criteri, derivati dalla pratica, per decidere se prevalga la cittadinanza svizzera o quella straniera. In casi urgenti, ai richiedenti deve essere tuttavia prestato aiuto sociale anche senza aver prima chiarito quale cittadinanza sia preponderante (cpv. 2).

Art. 18 Misure preventive

Il capoverso 1 riprende le misure elencate nel diritto vigente. Nella pratica, finora questa disposizione ha svolto un ruolo piuttosto secondario.

Il capoverso 2 ridefinisce la competenza attribuendola non più all'Ufficio federale di giustizia (UFG) bensì alla Direzione consolare (DC) del DFAE, la quale, dopo aver consultato la rappresentanza competente, ordina eventuali misure.

Sezione 2 Prestazioni di aiuto sociale all'estero

Art. 19 Principio

Conformemente alla pratica in vigore, è operata una distinzione tra prestazioni *una tantum* e prestazioni periodiche. In entrambi i casi deve essere allestito un bilancio preventivo in base a direttive precise. Gli articoli dal 20 al 26 contengono le relative disposizioni e garantiscono una procedura uniforme.

¹² RS 852.11

¹³ Cfr. <http://www.ufg.admin.ch> (alla rubrica Società/Svizzeri all'estero)

Art. 20 Diritto a prestazioni periodiche

La concessione dell'aiuto sociale all'estero presuppone uno stato d'indigenza ai sensi dell'articolo 22 LSEst. L'articolo 20 capoverso 1 della presente ordinanza definisce i requisiti necessari per fruire di prestazioni periodiche. Il fatto che, a parità di effetto, il sostegno finanziario fornito a una persona in determinati Paesi sia più economico che in Svizzera non è rilevante (cpv. 2). Occorre invece verificare dove l'integrazione è maggiore e dove è più probabile riuscire ad acquisire un'indipendenza economica.

Art. 21 Diritto a una prestazione unica

Anche questa forma di aiuto sociale all'estero presuppone uno stato di indigenza (sulla base dell'art. 22 LSEst) e anche in questo caso l'ammontare è determinato in funzione di un bilancio preventivo. La spesa unica è assunta segnatamente nei casi in cui un eventuale pagamento a rate graverebbe per molto tempo sulla persona in questione. Se la persona interessata dispone di un patrimonio, ma quest'ultimo non è immediatamente liquidabile, può essere richiesta una garanzia (sulla base dell'art. 35). Il capoverso 2 disciplina la relazione tra prestazioni periodiche e prestazioni uniche all'estero.

Art. 22 Spese computabili

La disposizione riprende il principio, sancito nel diritto vigente, secondo cui i debiti (e i relativi interessi) non possono essere riconosciuti e computati come spese ai sensi del capoverso 2. Circostanze speciali sussistono quando i debiti sono stati contratti per spese necessarie, come pigioni arretrate, premi dell'assicurazione malattia o fatture ospedaliere non pagati¹⁴.

Art. 23 Redditi computabili

Per quanto riguarda le entrate, si devono considerare tutti i redditi realizzabili, tra cui rientrano i redditi patrimoniali (p. es. pigioni) e le prestazioni di assicurazioni sociali da parte dello Stato ospite (o dello Stato di soggiorno dell'interessato). Nel bilancio preventivo vanno prese in considerazione anche eventuali prestazioni uniche. Il richiedente è tenuto a far valere pretese nei confronti di terzi (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. d) e, se necessario, può farsi assistere (cfr. art. 32 cpv. 2). Dato che per determinare le spese ci si basa sulle dimensioni dell'economia domestica, occorre tenere in debito conto anche i redditi di persone non aventi diritto all'aiuto che vivono nella stessa economia domestica¹⁵.

Art. 24 Importo per l'economia domestica

Secondo il capoverso 1 la DC fissa, in collaborazione con le rappresentanze e conformemente alle direttive COSAS, un importo forfettario per l'economia domestica riferito a ogni Paese (ed eventualmente regione). Fino al 31 dicembre 2014 tale competenza spettava all'Ufficio federale di giustizia. Per regione si intendono uno Stato federato o più Stati federati o zone rurali in contrapposizione a zone urbane. Per determinare l'importo forfettario si tiene conto della grandezza dell'economia domestica¹⁶.

Art. 25 Importo non computabile del patrimonio

La presente disposizione disciplina la definizione dell'importo non computabile del patrimonio¹⁷ da parte della DC. L'importo non computabile del patrimonio consente di mantenere una quota di patrimonio protetta che favorisce una maggiore responsabilità individuale della per-

¹⁴ Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 agosto 2009 in re C-1610/2009 consid. 7.

¹⁵ Cfr. Direttive dell'Ufficio federale di giustizia del 1° gennaio 2010 n. 2.5.3.

¹⁶ In merito ai cpv. 1 e 2, cfr. Direttive dell'Ufficio federale di giustizia del 1° gennaio 2010 n. 8.2.7

¹⁷ Cfr. Direttive dell'Ufficio federale di giustizia del 1° gennaio 2010 n. 1.2.2.

sona assistita e rafforza la volontà di quest'ultima di provvedere autonomamente ai propri bisogni. Per la propria realizzazione personale è infatti necessario disporre di una sufficiente libertà di movimento a livello economico.

Art. 26 Ammontare delle prestazioni periodiche

Il capoverso 1 fissa l'ammontare delle prestazioni periodiche, corrispondente alla parte delle spese che eccede il bilancio preventivo. Sono fatte salve la riduzione o l'esclusione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 della presente ordinanza. Le prestazioni periodiche sono versate a partire dal momento in cui viene presentata la richiesta, ma non retroattivamente (sulla base dell'art. 19 cpv. 2).

Il capoverso 2 disciplina il calcolo delle prestazioni per le persone che vivono in case di riposo e in istituti simili. Di regola vengono coperti soltanto i costi per le spese di soggiorno in istituti pubblici. Per calcolare la parte che eccede il bilancio preventivo sono determinanti le tariffe dei rispettivi istituti.

Sezione 3 Rimpatrio

Art. 27 Diritto

Anche le prestazioni di aiuto al rimpatrio sono accordate unicamente a persone che si trovano in una situazione di indigenza. Questa forma di aiuto è erogata a Svizzeri all'estero che intendono eleggere domicilio in Svizzera (cpv. 2) e non presuppone che i richiedenti abbiano già beneficiato all'estero di prestazioni periodiche (cpv. 3) o uniche (una o più).

Art. 28 Ammontare

La LSEst (art. 30 cpv. 2) prevede l'assunzione delle spese di viaggio. Come già sancito nel diritto vigente, si deve scegliere il mezzo più appropriato ed economico. Inoltre, in base alla prassi usuale, è stabilito che, in caso di bisogno, sono garantite le prestazioni necessarie sia all'estero sia al momento dell'arrivo in Svizzera fino a quando i servizi sociali del Cantone di soggiorno non prendono a carico il caso, per esempio se uno Svizzero all'estero fa rientro in Svizzera il fine settimana o in giorni festivi. La Confederazione informa le autorità cantonali competenti.

Sezione 4 Procedura

Art. 30 Richiesta

Secondo l'articolo 13 OAPE¹⁸, è necessario presentare una richiesta alla rappresentanza competente. Come in passato, il richiedente può farsi rappresentare (cpv. 2, cfr. art. 18 cpv. 1 OASE¹⁹). Il rappresentante firma la richiesta.

Se vengono richieste prestazioni periodiche, deve essere allegato un bilancio preventivo (cpv. 3). Se al termine del periodo per il quale erano state autorizzate le prestazioni periodiche la persona ha ancora bisogno dell'aiuto sociale, deve essere presentata per tempo una domanda di proroga. Alla richiesta di prestazione unica deve essere allegato un preventivo dei costi (cpv. 4).

Art. 31 Avvio d'ufficio di un procedimento

Un procedimento può essere avviato non solo su richiesta, ma anche d'ufficio. L'articolo 31 consente un'applicazione adeguata della legge nei casi in cui non ci si possa ragionevolmente

¹⁸ RS 852.11

¹⁹ Ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero, sostituita dall'OAPE il 1° gennaio 2010.

attendere che una persona avvii autonomamente un procedimento.

Art. 32 Obblighi del richiedente

Il capoverso 1 elenca gli obblighi del richiedente. Se necessario, il richiedente viene assistito dalla DC o dalla rappresentanza nell'espletamento delle formalità e per far valere pretese nei confronti di terzi (cpv. 2).

Art. 33 Collaborazione della rappresentanza

Questa disposizione riprende per analogia l'articolo 16 OAPE²⁰. Al richiedente vengono prestate consulenza e assistenza in loco qualora ciò si renda necessario in vista dell'aiuto (p. es. nella ricerca di una scuola pubblica al posto di quella privata frequentata in precedenza) e sia possibile (p. es. tenuto conto dei collegamenti di trasporto, dei mezzi di comunicazione o della situazione del mercato del lavoro).

Art. 34 Decisione

La disposizione prevede che la DC proceda, se necessario, a ulteriori accertamenti. In casi urgenti e in casi di rigore, le prestazioni uniche secondo il capoverso 3 possono essere accordate senza preventivo dei costi. Se necessario, la prestazione può dunque essere versata in maniera rapida e semplice. In casi di rigore è anche possibile versare una prestazione successiva. Secondo la giurisprudenza ciò è opportuno, per esempio, qualora il richiedente abbia effettuato una spesa unica indispensabile con l'aiuto di terzi o utilizzando la prestazione periodica e vi sia il rischio che, senza un'assunzione successiva dei relativi costi, la sua situazione possa notevolmente peggiorare in futuro, oppure qualora la decisione in merito all'assunzione dei costi sia stata ritardata da circostanze non imputabili alla persona.

Art. 38 Esclusione

Nei casi previsti dall'articolo 26 LSEst, le prestazioni possono non soltanto essere rifiutate e revocate, bensì, se lo impone il principio di proporzionalità, anche semplicemente ridotte (cpv. 1). In caso di prestazioni periodiche e infrazioni lievi è per esempio possibile ridurre soltanto la somma per le piccole spese. In casi gravi è tuttavia possibile anche un'esclusione totale delle prestazioni.

Il capoverso 2 evidenzia, come già il diritto vigente, un importante motivo di rifiuto o riduzione delle prestazioni secondo l'articolo 26 lettera e LSEst riscontrato nella pratica, ovvero il caso in cui il richiedente rifiuti di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile.

Secondo il capoverso 3 è possibile sanzionare soltanto la persona che ha violato i propri obblighi. Le sanzioni non devono riguardare altri familiari assistiti.

Se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 35 LSEst è inoltre possibile esigere la restituzione di prestazioni già versate che secondo l'articolo 26 LSEst avrebbero dovuto essere rifiutate o revocate.

Art. 40 Collaborazione delle società di soccorso

Secondo l'articolo 38 LSEst, la Confederazione può sostenere con aiuti finanziari o promuovere in altro modo le istituzioni che concedono aiuti agli Svizzeri all'estero. L'articolo 34 LSEst prevede inoltre che le rappresentanze possano chiedere la collaborazione delle società svizzere di soccorso all'estero. L'articolo 40 della presente ordinanza precisa la procedura da seguire nel caso in questione: la rappresentanza deve informare la DC sui compiti svolti dall'istituzione interpellata, i cui organi sottostanno all'obbligo del segreto.

²⁰ RS 852.11

Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero»

Nelle scritture contabili della Confederazione figurano, a volte da decenni, crediti provenienti da associazioni e società di soccorso del passato o da donazioni e legati. Alcuni di questi crediti sono stati trasferiti nel patrimonio della Confederazione, che li amministra in parte a titolo fiduciario. Dopo apposite ricerche, il DFAE ha accertato nel dettaglio la provenienza di tali fondi e, d'accordo con l'Amministrazione federale delle finanze, è giunto alla conclusione che è auspicabile riunirli in un unico fondo di aiuto, il quale è contemplato dall'articolo 44 OSEst. I fondi così riuniti, tra cui 14 fondi di origine privata e il fondo di aiuto dell'Ufficio federale di giustizia, garantiscono il finanziamento del nuovo Fondo di aiuto.

Lo scopo del «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero» è prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri all'estero ai quali non è possibile fornire assistenza mediante l'aiuto sociale (capitolo 4 OSEst). Il Fondo deve consentire sia l'erogazione di prestazioni supplementari a favore di persone singole sia un sostegno tramite società di soccorso locali. Possono eventualmente beneficiare delle prestazioni del Fondo anche cittadini stranieri che vivono in comunione domestica con la persona assistita. Grazie all'istituzione di un Fondo unico e all'adeguamento della disposizione relativa allo scopo, il Fondo può essere impiegato in tutto il mondo.

Sezione 2 Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero

Art. 46

In base al diritto vigente la Confederazione versa aiuti finanziari periodici a un numero limitato di istituzioni che la aiutano ad adempiere il mandato conferitole dall'articolo 40 della Costituzione federale. La LSEst conferma questa pratica di sostegno. Rientrano segnatamente tra le istituzioni di cui all'articolo 46 capoverso 1 lettera a: 1. la Fondazione per i giovani svizzeri all'estero (FGSE), che si prefigge di rafforzare i legami dei giovani svizzeri all'estero con la Svizzera; 2. l'associazione educationsuisse, che promuove scuole e progetti educativi svizzeri all'estero. La Confederazione può erogare prestazioni di aiuto sociale a Svizzeri all'estero attraverso società di soccorso locali considerate istituzioni ai sensi del capoverso 1 lettera b. Gli aiuti finanziari della Confederazione secondo il capoverso 2 sono versati alla fondazione dell'Organizzazione degli Svizzeri all'estero.

Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all'estero

Capitolo 1: Protezione consolare

Sezione 1: Condizioni

Art. 47 Competenze

Per quanto concerne le persone fisiche, la concessione, l'entità e l'eventuale limitazione della protezione consolare sono stabilite dal DFAE. Nel caso delle persone giuridiche, invece, è il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) a decidere, d'intesa con il DFAE, in merito alla concessione, all'entità e all'eventuale limitazione della protezione consolare.

Art. 48**Persone fisiche***Cpv. 1*

Il capoverso 1 concretizza la nozione delle persone di cui all'articolo 39 capoverso 1 lettera b LSEst per le quali la Svizzera assume funzioni di protezione. La Svizzera può stipulare convenzioni internazionali concernenti i servizi nel settore consolare. In tal caso può fornire protezione consolare ai cittadini dello Stato con il quale ha concluso la convenzione, nel limite di quanto sancito nelle disposizioni di quest'ultima.

Rifugiati e apolidi

Alle persone che riconosce come rifugiati o apolidi la Svizzera concede la stessa protezione che garantisce ai cittadini svizzeri. Conformemente al diritto internazionale e alla presente disposizione, può dunque concedere protezione consolare ai rifugiati e agli apolidi che ha riconosciuto come tali. La Svizzera può per esempio fornire protezione a un rifugiato o a un apolide riconosciuto come tale che è detenuto in uno Stato terzo ed è minacciato di espulsione verso uno Stato terzo nel quale rischia di subire violazioni dei diritti fondamentali.

Cpv. 2

In casi particolari, i servizi contemplati dall'articolo 50 e seguenti della presente ordinanza possono essere erogati a favore di familiari (svizzeri o stranieri) di persone di cui all'articolo 39 capoverso 1 LSEst. Il DFAE può optare per tale possibilità in particolare quando una persona muore o viene dichiarata scomparsa. Ciò permette, da un lato, di tutelare i diritti della persona interessata e, dall'altro, di aiutare i familiari a superare le conseguenze del suo decesso o della sua scomparsa. È inoltre possibile offrire un sostegno ai familiari qualora la persona in questione non sia in grado di esprimere la propria volontà per motivi di salute.

Art. 49**Sussidiarietà***Cpv. 1*

Le persone fisiche e giuridiche che si trovano in situazioni d'emergenza devono cercare di superare le difficoltà sfruttando dapprima i mezzi forniti da assicurazioni, parenti e conoscenti e impiegando i mezzi di cui dispongono. La Confederazione interviene a titolo sussidiario quando una persona in difficoltà non è più in grado di tutelare i propri interessi con le proprie forze o con l'aiuto di terzi. In determinati casi la Confederazione può pretendere che le persone forniscano una prova degli sforzi intrapresi.

Cpv. 2 e 3

La LSEst sancisce espressamente il principio della responsabilità individuale. In concreto, ciò significa che spetta alle persone fisiche e giuridiche adottare tutte le misure necessarie per non incorrere in una situazione d'emergenza. Tra le suddette misure figura innanzitutto il rispetto del diritto vigente nello Stato ospite. Questa considerazione potrebbe sembrare superflua, ma l'esperienza insegna che il principio menzionato non è affatto scontato per tutti. Molti viaggiatori, infatti, ignorano che determinate azioni perfettamente legali nel loro Paese non vengono accettate in altri Stati e possono addirittura essere punite dalla legge del posto. Prima di partire è dunque importante informarsi.

Un'ulteriore misura consiste nel raccogliere informazioni sulle condizioni di sicurezza nello Stato nel quale intende soggiornare. La Confederazione fornisce il proprio supporto in tal senso pubblicando apposite raccomandazioni, in particolare sotto forma di consigli di viaggio sul sito Internet del DFAE. Nei consigli di viaggio, incentrati sulla sicurezza legata alla situazione politica e alla criminalità, vengono stimati i possibili rischi e formulate raccomandazioni sulle misure da adottare. Altre raccomandazioni, segnatamente in merito a eventuali pandemie, possono essere emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

È importante che la persona interessata disponga di una copertura assicurativa sufficiente per evitare eventuali situazioni d'emergenza, come sottolineato anche nei consigli di viaggio del DFAE. Particolarmente utile è inoltre la stipula di un'assicurazione adeguata che copra sia le spese di malattia all'estero sia i costi di un eventuale rimpatrio. Nella maggior parte dei casi, infatti, le visite mediche, i ricoveri ospedalieri e i trasporti per motivi medici sono particolarmente costosi. Numerosi ospedali chiedono inoltre agli stranieri di versare anticipi che molti di loro non possono permettersi. In simili casi, spesso le assicurazioni stipulate si fanno carico delle spese nonché degli oneri amministrativi. È raccomandabile tutelarsi anche da ulteriori rischi stipulando apposite assicurazioni, per esempio un'assicurazione di viaggio completa che comprenda anche la protezione giuridica.

Cpv. 4

Un'ulteriore misura preventiva che gli Svizzeri all'estero possono adottare consiste nell'informare il DFAE in merito al proprio luogo di soggiorno all'estero. I dati di contatto possono essere registrati elettronicamente nella banca dati *itineris* gestita dal DFAE, che facilita la ricerca di cittadini svizzeri all'estero in caso di crisi. È possibile registrarsi per qualsiasi tipo di viaggio all'estero. L'iscrizione è fortemente raccomandata soprattutto quando si pianifica un soggiorno in zone caratterizzate da instabilità politica o da un elevato rischio di catastrofi naturali.

Sezione 2: Aiuti

Art. 50 Principi

Cpv. 1

Il rispetto della sovranità e dell'ordinamento giuridico dello Stato ospite costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale. Il capoverso 1 precisa la competenza della Confederazione nel contesto internazionale, rimanda al succitato principio e serve a definire chiaramente i limiti dell'assistenza all'estero.

Cpv. 2

Informare il DFAE su sviluppi essenziali e collaborare con tale Dipartimento secondo il presente capoverso è soprattutto nell'interesse della persona coinvolta, che desidera ricevere una protezione efficace. In questo modo si mira principalmente a prevenire eventuali svantaggi per il DFAE o per la persona interessata derivanti dalla mancata comunicazione di determinate informazioni.

Art. 51 Malattia e infortunio

Malattia e infortunio sono da intendersi ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge federale del 6 ottobre 2000²² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. In questi casi la protezione consolare consiste principalmente nel coordinare il flusso di informazioni tra le parti coinvolte (famiglie, assicurazioni, ospedali ecc.) e nell'assistere gli interessati fornendo loro consigli e informazioni sulla procedura da seguire. I casi enunciati nell'articolo 56 lettere a–f rispecchiano la prassi finora in vigore, che viene confermata dalla LSEst. L'elenco non è tuttavia esaustivo.

²² RS 830.1

Let. d

Il DFAE può assumere una garanzia di copertura dei costi derivanti da malattia o infortunio all'estero. Nella pratica questi costi sono generati principalmente da ricoveri ospedalieri per i quali gli ospedali richiedono garanzie di copertura. Se il DFAE si è dichiarato disposto a fornire una garanzia di copertura dei costi, questa diventa effettiva solo dopo che il debitore ha versato un congruo anticipo o dopo che il DFAE ha ricevuto una dichiarazione di garanzia scritta da un ufficio o da un'organizzazione partner (p es. un'assicurazione) da esso autorizzati.

Art. 52 Persone scomparse

Cpv. 1

I servizi menzionati nel capoverso 1 corrispondono alla prassi finora in vigore. L'elenco non è tuttavia esaustivo. Nell'ambito della consulenza ai familiari è importante informare questi ultimi del fatto che, per poter ricevere qualsiasi tipo di aiuto dalle autorità di polizia svizzere, è indispensabile presentare una denuncia di scomparsa, che comporta anche la sospensione dell'applicazione di determinate disposizioni sulla protezione dei dati. Con l'introduzione di tale condizione si mira a evitare che familiari preoccupati comunichino in modo precipitoso al DFAE la scomparsa di persone che probabilmente hanno interrotto solo temporaneamente i contatti con i propri congiunti.

Cpv. 2

La responsabilità di indagare sulla scomparsa di una persona spetta allo Stato sul cui territorio è avvenuta tale scomparsa. In virtù del principio di sovranità, né il DFAE né altri servizi federali possono svolgere indagini di polizia sul territorio di un altro Stato.

Cpv. 3

Su invito dello Stato competente per le indagini, la Confederazione può partecipare alle operazioni di ricerca e salvataggio.

Art. 53 Decessi

Cpv. 1

L'elenco degli stretti congiunti riportato nel presente capoverso figura anche in altri atti normativi, tra cui l'ordinanza del 16 marzo 2007²³ concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti). La sequenza delle lettere indica l'ordine da seguire nella determinazione del congiunto più stretto che deve essere informato in caso di decesso secondo l'articolo 45 capoverso 3 LSEst. Ciò significa che, se il decesso non può essere comunicato al coniuge o al partner registrato, la Confederazione cerca un familiare stretto innanzitutto tra i figli, i genitori o i fratelli e le sorelle della persona deceduta, per poi proseguire eventualmente con gli altri congiunti indicati nel presente capoverso. La collocazione del o della convivente all'ultimo posto nella sequenza dei congiunti più stretti è dovuta al fatto che queste persone non sono iscritte nel registro dello stato civile e i relativi dati sono pertanto più difficili da reperire rispetto a quelli degli altri familiari. Inoltre, i conviventi non hanno uno statuto giuridico specifico.

Cpv. 2

La Confederazione ha l'obbligo di informare una sola persona, cui spetta poi il dovere di trasmettere l'informazione agli altri familiari.

²³ RS 810.211

Cpv. 3

I servizi elencati al capoverso 3 lettere a–f, che concretizzano l'articolo 45 capoverso 1 LSEst, rispecchiano la prassi in vigore. L'elenco non è tuttavia esaustivo.

Lett. b

In alcuni Stati, per le rappresentanze è difficile, se non addirittura impossibile, richiedere rapporti di polizia, referti autoptici e atti di morte. La rappresentanza si limita in linea di principio a inoltrare alle autorità dello Stato ospite una richiesta scritta ed eventualmente, in un secondo momento, un sollecito. All'occorrenza viene consigliato agli stretti congiunti di rivolgersi a un avvocato in loco per avviare un procedimento finalizzato al rilascio dei documenti richiesti.

Lett. f

Se un cittadino svizzero muore durante un soggiorno al di fuori dello Stato in cui è domiciliato, la rappresentanza può prendere in consegna e conservare per un breve periodo i suoi effetti personali. Il trasporto degli effetti personali verso la Svizzera o un altro Stato è un'incombenza che spetta agli stretti congiunti o a terzi. La rappresentanza può fissare un termine adeguato a tal fine.

Art. 54 Rapimenti di minori

La nozione di rapimento di minori include anche la sottrazione di minorenni contemplata dall'articolo 220 del Codice penale svizzero (CP)²⁴.

L'assistenza fornita dal DFAE in caso di rapimento internazionale di minori in uno Stato che non ha ratificato le convenzioni di cui al capoverso 1 comprende in particolare i servizi elencati (in maniera non esaustiva) al capoverso 2. La lettera d costituisce la base legale per il ricorso, da parte del DFAE, alle prestazioni della Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale

L'esperienza insegna che, nei casi contemplati al capoverso 1, un epilogo positivo è spesso difficile. I passi compiuti dalla Confederazione portano di rado a risultati soddisfacenti e la collaborazione con le autorità è complessa. Come dimostrato dalla pratica, nella maggior parte dei casi queste situazioni delicate si risolvono se viene raggiunto un accordo tra i genitori o le altre parti coinvolte. A tal fine possono essere utili in particolare i tentativi di mediazione da parte di organismi specializzati indipendenti, organizzazioni non governative o familiari.

Art. 55 Procedimenti giudiziari all'estero

Cpv. 1

Questa disposizione corrisponde alla prassi e ai principi giuridici vigenti. Il DFAE rispetta il principio della separazione dei poteri e in particolare dell'indipendenza delle autorità giudiziarie estere.

Cpv. 3

Le spese di avvocato e le spese processuali sono a carico della persona interessata.

Art. 56 Privazione della libertà

Cpv. 1

²⁴ RS 311.0

Non appena lo Stato ospite le comunica che un cittadino svizzero è stato privato della libertà nel territorio di detto Stato, la rappresentanza invia una lettera alla persona privata della libertà per informarla su alcuni diritti fondamentali (diritto a un avvocato, diritto a un interprete) e sulle misure che la persona può adottare (p. es. domanda di trasferimento o ricerca di un avvocato). Nelle informazioni concernenti le questioni relative all'assicurazione sociale si tratta di evitare che la persona privata della libertà incorra in una lacuna assicurativa presso l'AVS. Una simile lacuna la renderebbe infatti dipendente dall'assistenza al suo ritorno in Svizzera.

Il trasferimento in Svizzera di persone che devono scontare una pena è possibile soltanto negli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione del 21 marzo 1983²⁵ sul trasferimento dei condannati. La Svizzera ha inoltre concluso accordi bilaterali in materia di trasferimento dei condannati con la Thailandia, il Marocco, le Barbados e la Repubblica dominicana. Su richiesta della persona privata della libertà la rappresentanza può accertarsi presso la direzione carceraria che i diritti della persona detenuta siano rispettati (assistenza medica, discriminazioni). In tale ambito non vanno sottovalutate le differenze tra i vari Paesi per quanto concerne le condizioni di detenzione. In molti Stati, infatti, le condizioni in cui vivono i prigionieri non sono paragonabili a quelle vigenti nelle carceri svizzere. Una persona che viene privata della libertà all'estero non può pertanto attendersi lo stesso trattamento che le verrebbe riservato in caso di detenzione in patria.

Cpv. 2

Il DFAE comunica l'arresto di una persona a terzi solo se la persona privata della libertà ha dato il proprio consenso esplicito.

Cpv. 3

Lo svolgimento e il numero delle visite dipendono dalle condizioni e dagli orari locali. La prima visita viene organizzata, se possibile, poco dopo l'arresto.

Art. 57 Informazione in situazioni di crisi

Nell'ottica del principio della responsabilità individuale, spetta alla persona che soggiorna all'estero utilizzare i propri mezzi per informarsi sulle condizioni di sicurezza e sui rischi presenti in loco. La persona in questione può procurarsi le necessarie informazioni attraverso i canali convenzionali, in particolare quelli menzionati nel presente articolo. I viaggiatori che si sono registrati nella banca dati elettronica di cui all'articolo 49 capoverso 4 possono inoltre ricevere specifiche comunicazioni dal DFAE, che vengono inviate anche alle persone iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero.

Art. 58 Lettere di protezione

In caso di guerra, pericolo di guerra e gravi disordini in corso o imminenti, a persone fisiche e giuridiche possono essere consegnate lettere di protezione per la loro sicurezza personale o per quella dei loro beni (art. 48 cpv. 5 LSEst). Il DFAE emana istruzioni per l'elaborazione e la consegna delle lettere di protezione.

Art. 59 Rapimenti e presa di ostaggi

In caso di rapimento o presa di ostaggi, la gestione della situazione e la ricerca di soluzioni competono in primo luogo allo Stato nel quale sono trattenute le vittime. In virtù del principio di sovranità, la Confederazione può agire sul territorio di un altro Stato solo se autorizzata dallo stesso.

Il margine di manovra della Confederazione è definito dai suoi obblighi internazionali e dalla

²⁵ RS 0.343

sua politica in materia di rapimenti e presa di ostaggi. Per stretti congiunti si intendono i gruppi di persone di cui all'articolo 53 capoverso 1.

Sezione 3 Prestiti d'emergenza

Questa sezione si basa sull'ordinanza del 4 novembre 2009²⁶ sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (OAPE), che viene abrogata con la presente ordinanza. Gli importi per il finanziamento del rimpatrio o per l'aiuto transitorio sono stati adeguati soprattutto al fine di garantire una copertura adeguata dei costi in caso di emergenza al di fuori dell'Europa.

Con la nuova ordinanza, i prestiti d'emergenza possono essere concessi anche a Svizzeri all'estero che incorrono in situazioni d'emergenza al di fuori dello Stato nel quale sono domiciliati o soggiornano durevolmente.

Art. 60 Richiesta

La richiesta di un prestito d'emergenza va inoltrata alla rappresentanza competente per il luogo di soggiorno, come già previsto dall'OAPE²⁷. La richiesta può essere fatta oralmente, ma in tal caso è necessario dimostrare in maniera credibile la situazione d'emergenza nonché l'impossibilità di ricevere in tempo utile da terzi i mezzi necessari. In linea di principio, un prestito d'emergenza non viene concesso per prolungare una vacanza, bensì soltanto fino alla prima data possibile per il rimpatrio.

Art. 61 Rifiuto della richiesta

Il prestito d'emergenza è versato a titolo sussidiario e viene concesso a soltanto se non vi sono altre possibilità per prestare aiuto in tempo utile. La richiesta è rifiutata segnatamente in caso di mancata restituzione di un prestito concesso in precedenza.

Art. 62 Ammontare

I prestiti d'emergenza non sono concessi in forma forfettaria. La rappresentanza chiarisce caso per caso l'importo assolutamente indispensabile per raggiungere lo scopo ammesso. Il prestito consiste in un viatico minimo che viene messo a disposizione della persona che si trova in una situazione d'emergenza per consentirle di coprire le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio.

Art. 63 Competenza

Anche questo articolo si basa sull'OAPE. Nella presente ordinanza, tuttavia, i contributi per il finanziamento del rimpatrio e dell'aiuto transitorio vengono calcolati in modo differenziato a seconda che la persona interessata parta da uno Stato europeo (lett. a) o extra-europeo (lett. b). Questo per tenere conto della diversa entità delle spese di viaggio. L'articolo precisa inoltre che si tratta di un ritorno al proprio domicilio, in quanto l'aiuto non viene versato soltanto ad aventi diritto domiciliati in Svizzera, ma anche a Svizzeri all'estero. Il contributo per le spese ospedaliere e mediche nonché per i medicinali (lett. c) corrisponde alla relativa disposizione dell'OAPE, ma nella presente ordinanza vengono menzionate espressamente anche le spese per eventuali mezzi ausiliari (p. es. una sedia a rotelle).

Capitolo 2: Altri servizi consolari

²⁶ RS 852.11

²⁷ RS 852.11

Sezione 1: Servizi amministrativi

Art. 65 Legalizzazione di sigilli e firme ufficiali

Come disciplinato al capoverso 1, l'autenticità di sigilli e firme può essere attestata con certezza soltanto se i modelli sono depositati presso le rappresentanze e sono stati consegnati direttamente a queste ultime. Per contenere l'onere, la rappresentanza si limita a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposti dalle autorità centrali di cui alle lettere a–d. La formulazione contemplata alla lettera b è dettata dal fatto non tutte le cancellerie di Stato cantonali assolvono funzioni di legalizzazione (possono p. es. occuparsene un dipartimento di giustizia e sicurezza, un ufficio della migrazione e della popolazione, un ufficio preposto al rilascio dei passaporti o un ufficio dei brevetti di un Cantone).

Un interesse svizzero di cui agli articoli 65, 66, 68, 69 e 70 sussiste tra l'altro in caso di coinvolgimento di cittadini svizzeri o di persone giuridiche a carattere svizzero o se esiste un legame particolare di altra natura con la Svizzera.

Per la presa in consegna, la legalizzazione e la trasmissione di documenti di stato civile si applica l'articolo 5 dell'ordinanza svizzera sullo stato civile. Le rappresentanze devono inoltre basarsi sulle relative circolari e istruzioni (segnatamente sulla circolare n. 20.11.01.14 dell'Ufficio federale dello stato civile «Ricezione, autenticazione, traduzione e trasmissione di decisioni e documenti di stato civile esteri» del 1° gennaio 2012).

Art. 66 Legalizzazione di firme private

Dal punto di vista del contenuto, la disposizione di cui al capoverso 1 corrisponde all'articolo 28 capoverso 1a del Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1967²⁸, secondo cui le legalizzazioni delle firme avvengono in presenza di un funzionario della rappresentanza. L'ordinanza richiede la presenza di un collaboratore debitamente autorizzato: nella fattispecie può trattarsi esclusivamente di personale con un rapporto di impiego ai sensi della legge del 24 marzo 2000²⁹ sul personale federale (LPers).

Art. 67 Portata della legalizzazione

Conformemente al capoverso 2, la rappresentanza non si assume alcuna responsabilità quanto alla validità e al tenore degli atti legalizzati. A tale proposito l'ordinanza riprende l'articolo 27 capoverso 2 del già citato Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1967, apportando gli adeguamenti necessari. In questo caso sono fatte salve le disposizioni relative alla legalizzazione e alla trasmissione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile (cfr. il commento all'art. 65). Le eventuali riserve devono essere apposte sul modulo di trasmissione o in una lettera separata all'attenzione della competente autorità di stato civile in Svizzera, la quale deve quindi decidere, sulla base dell'articolo 32 della legge federale del 18 dicembre 1973³⁰ sul diritto internazionale privato, se sussistono i presupposti per un'iscrizione nel registro dello stato civile svizzero (Infostar).

Art. 68 Rifiuto della legalizzazione

L'articolo elenca i casi in cui la legalizzazione è rifiutata. In relazione a presunte violazioni di

²⁸ RS 191.1

²⁹ RS 172.220.1

³⁰ RS 291

normative svizzere o estere secondo la lettera c, nella maggior parte dei casi la rappresentanza può escludere la presenza di rischi soltanto attraverso accertamenti approfonditi e, pertanto, onerosi. Per questo alla lettera c è contemplata la precisazione «del tutto», la quale implica che non rientra nei compiti della rappresentanza svolgere accertamenti giuridici approfonditi. Anche in questo caso sono fatte salve le disposizioni relative alla legalizzazione e alla trasmissione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile (cfr. il commento all'art. 65).

Art. 69 **Attestazione**

Una copia conforme all'originale ai sensi del capoverso 2, per esempio nel caso di certificati scolastici o diplomi universitari, può comportare rischi, poiché nella maggior parte dei casi la rappresentanza non è in grado di identificare con assoluta certezza l'autenticità dei documenti e può capitare che i diplomi presentati siano stati autoprodotti ricorrendo a tecniche informatiche moderne. Quando viene presentato un diploma legalizzato dalla Direzione della pubblica istruzione e dalla Cancelleria federale/Cancelleria dello Stato, al momento dell'attestazione di conformità si può rinunciare a formulare una riserva sul contenuto. Inoltre, l'attestazione dell'autenticità di atti di stato civile inoltrati alla rappresentanza tramite le autorità non richiede l'apposizione di alcuna postilla, per esempio da parte della Cancelleria federale o di una Cancelleria di Stato.

Art. 70 **Depositi**

Una rappresentanza può conservare eventuali oggetti depositati presso la stessa (depositi) soltanto in situazioni eccezionali (disordini politici, saccheggi ecc.) e nel caso in cui tale servizio non possa più essere garantito in modo soddisfacente da offerenti privati (cassette di sicurezza di banche, notai ecc.).

Per i testamenti, che rientrano nella fattispecie delle disposizioni a causa di morte di cui al capoverso 4, il compito della rappresentanza in caso di decesso consiste unicamente nel trasmettere il testamento depositato all'autorità competente per l'apertura della successione.

Secondo il capoverso 5, la rappresentanza non si assume alcuna responsabilità per la corretta gestione dei depositi. Non rientra per esempio tra le sue competenze cambiare il denaro in contanti depositato per evitare perdite a seguito di una riforma valutaria.

Sezione 2: Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

Art. 71

L'attività di consulenza è limitata a informazioni di carattere generale: ciò significa che non si può pretendere una consulenza orientata a esigenze specifiche e individuali.